

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA CON INTERVENTI LOCALI, RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E ADEGUAMENTO VVF - PADIGLIONE 3 - POLICLINICO SANT'ORSOLA DI BOLOGNA. (CUP F32C21000280002)-

VALIDAZIONE DEL PROGETTO PG. n. 23040 del 28/05/2026

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.1 Piattaforma di approvvigionamento digitale	5
1.2 Dotazioni tecniche	5
1.3 Identificazione	6
2. DOCUMENTI DI GARA – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, DURATA, REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICA DEL CONTRATTO	7
3.1 Oggetto dell'appalto	7
3.2 Suddivisione in lotti	8
3.3 Importo dell'appalto	8
3.4 Durata	9
3.5 Principio di Conservazione dell'Equilibrio Contrattuale - Revisione Prezzi	10
3.6 Modifica del Contratto in fase di esecuzione	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
5.1 Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico - FVOE	11
5.2 Requisiti generali e cause di esclusione	11
5.3 Self cleaning	11
5.4 Altre cause di esclusione	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie	13
6.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese artigiane, Consorzi Stabili	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. ANTICIPAZIONE	16
11. GARANZIA PROVVISORIA	16
12. SOPRALLUOGO	17
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	20
16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale	21

16.3	Dichiarazioni da rendere nel DGUE	21
16.4	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	21
17.	OFFERTA TECNICA.....	23
18.	OFFERTA ECONOMICA.....	23
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
19.1	Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica	25
19.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	26
19.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	26
19.4	Metodo di calcolo dei punteggi	26
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	27
21.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE	27
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	28
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	29
25.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	29
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO	31
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	31
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

PREMESSE

Con determina a contrarre PG n. 584 del 05/06/2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori di "Ricostruzione post sisma con interventi locali, riqualificazione architettonica e adeguamento VVF- Padiglione 3 - Policlinico Sant'Orsola di Bologna".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del d.lgs. 36/2023 (in seguito: Codice), vigente al momento di pubblicazione del presente bando.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 36/2023. Per l'espletamento della presente gara l'Amministrazione si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito solo Sistema o SATER o Sito) accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>. Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Con delibera n. 166 del 01/06/2026, questa Amministrazione ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto.

La durata del procedimento di gara è stimata in 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5 dell'Allegato I.3 del d. lgs 36/2023.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo "REGISTRAZIONE DELLE DITTE" del presente Disciplinare di gara.

Di seguito alcune ulteriori informazioni sulla procedura:

luogo di esecuzione: Bologna - codice NUTSITH55

CUI - L92038610371202100007

CUP - F32C21000280002

Denominazione e recapiti

IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Dipartimento Infrastrutture ed Acquisti – UOC Progettazione, sviluppo ed investimenti Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna

Tel +39.051.214.1242

Posta elettronica ordinaria: dat@aosp.bo.it ;

Posta elettronica certificata: direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it

Indirizzo internet (URL): [Bandi di gara e contratti | Policlinico di Sant'Orsola \(aosp.bo.it\)](https://bandi.gara.contratti.policlinico.santorsola.aosp.bo.it/)

Tipo di Amministrazione: Organismo di diritto pubblico.

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni

SSD Settore amministrativo Area tecnica, Via Albertoni 15, Bologna;

mail: dat@aosp.bo.it; pec: direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it

Ai fini degli adempimenti di pubblicità legale, i documenti di gara vengono pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale - Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito solo Sistema o SATER o Sito) accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, ai sensi dell'art.25 del D. Lgs 36/2023

La documentazione di gara è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale della Stazione appaltante: [Avvisi e bandi | Policlinico di Sant'Orsola \(aosp.bo.it\)](https://avvisi.bandipoliclinico.santorsola.aosp.bo.it/).

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'Ing. Francesco Saverio Murgo UOC Patrimonio e Sostenibilità (e-mail francescosaverio.murgo@aosp.bo.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.1 Piattaforma di approvvigionamento digitale

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti trami telecomunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e di informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare. In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n.910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTI DI GARA – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Determina a contrarre;
2. Bando di gara;
3. DGUE come valorizzato nelle sezioni di interesse e messo a disposizione su SATER;
4. Disciplinare di gara e Allegati amministrativi;
5. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
6. Tabella riepilogativa dell'offerta tecnica;
7. Relazione unica;
8. Capitolato Speciale d'Appalto;
9. Bozza di contratto d'appalto;
10. Progetto esecutivo.

Tutta la documentazione di gara è, ai sensi dell'art. 88, D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., liberamente e direttamente accessibile in formato elettronico al seguente indirizzo internet: [Bandi di gara e contratti | Policlinico di Sant'Orsola \(aosp.bo.it\)](https://bandi.gara.contratti.policlinico.santorsola.aosp.bo.it), nonché sul Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (SATER) accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, ultima parte, del Codice, per il presente appalto non è prevista l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM)

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare non oltre **10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In ogni caso, non verranno fornite risposte in merito alle forme ed alle condizioni di partecipazione alla gara, riservate

esclusivamente alle scelte discrezionali degli Operatori economici concorrenti.

Non verranno rilasciati chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, DURATA, REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICA DEL CONTRATTO

3.1 Oggetto dell'appalto

L'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna bandisce, in esecuzione della determina n. 584 del 05/06/2026 del Direttore del Dipartimento Infrastrutture ed Acquisti, una procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 71 e 108 del Codice, per l'affidamento dei lavori di "Ricostruzione post sisma con interventi locali, riqualificazione architettonica e adeguamento VVF- Padiglione 3 - Policlinico Sant'Orsola di Bologna".

Il progetto esecutivo è stato validato con atto PG. n. 23040 del 28/05/2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del Codice.

Il progetto, inserito nel "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18", prevede la realizzazione di interventi locali di riparazione e rafforzamento locale a seguito dei danni causati dal sisma del 2012. Contestualmente in alcune aree sono previsti lavori di riqualificazione funzionale, rinnovamento degli impianti ed adeguamento antincendio oltre che il restauro dello scalone storico e delle facciate.

Le attività oggetto dell'appalto sono state suddivise come di seguito:

A. Prestazioni inerenti il contratto di appalto a base di gara relative alla Fase 1 e Fase 2:

Interventi locali di riparazione e rafforzamento a seguito dei danni causati dal sisma del 2012, riqualificazione funzionale, rinnovamento degli impianti ed adeguamento antincendio oltre che il restauro dello scalone storico, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dal progetto esecutivo;

B. Prestazioni relative al restauro delle facciate, affidabili dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice (prestazioni opzionali):

Interventi di restauro delle facciate secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dal progetto esecutivo.

Il progetto posto a base di gara ricomprende, le opere di cui al punto A e le opere di cui al punto B, il cui iter di finanziamento risulta ancora in corso di perfezionamento.

Con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore si impegna alla realizzazione dell'intero intervento (Contratto principale -A e Prestazioni opzionali -B), assumendo piena consapevolezza che l'affidamento dei lavori relativi al punto B rappresenta una opzione discrezionale, affidabile anche parzialmente, in capo all'Azienda Ospedaliera applicando, in tale evenienza, il medesimo ribasso offerto in gara.

Fermo restando che la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto è articolata in fasi distinte e consequenziali, al fine di poter assicurare, senza soluzione di continuità, il mantenimento delle attività esercitate all'interno del Padiglione per tutta la durata dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di valutare eventuali ottimizzazioni temporali secondo quanto proposto

dall'operatore economico in fase di offerta.

Per l'individuazione delle aree oggetto dei lavori nelle diverse fasi e delle attività lavorative presenti durante il cantiere nel Padiglione oggetto di intervento si rimanda alle specifiche tavole del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato ai documenti di gara.

Le tempistiche di ciascuna fase (inizio e durata dei lavori) saranno vincolanti secondo quanto meglio stabilito nel Capitolato speciale di appalto.

Si precisa fin d'ora che:

- dovrà essere assicurato il mantenimento delle attività esercitate all'interno degli spazi non oggetto dei lavori e garantito l'agevole accesso per tutta la durata dei lavori;
- fanno parte integrante dell'Appalto tutti quegli interventi di completamento delle opere necessari a garantire la piena funzionalità e l'interconnessione tra le aree interessate dal progetto. Tali interventi fanno parte integrante dell'Appalto anche se non rilevabili nel dettaglio degli elaborati tecnici del progetto esecutivo e, pertanto, sono tutti compresi nel corrispettivo indicato nel prezzo d'offerta.
- l'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3.2 Suddivisione in lotti

L'Appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice poiché una eventuale suddivisione in lotti comprometterebbe la fattibilità ed efficacia dell'intervento.

Le lavorazioni previste sono infatti diffuse e tecnicamente omogenee, pertanto per rispettare la natura unitaria del complesso edilizio, è necessario trattare un unico lotto.

3.3 Importo dell'appalto

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 36/23, è pari a € **6.281.383,56** di cui € 406.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo di opzioni e modifiche al contratto, oltre IVA, così suddiviso e meglio specificato:

A) Contratto di appalto a base di gara		Importi in euro
A.1	Importo dei lavori comprensivo del costo della manodopera (da CME)	4.418.331,26 €
A.2	Oneri per l'attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC)	350.480,25 €
Importo a base di gara		4.768.811,51 €

Tabella n. 1 – Importo a base di gara

B) Prestazioni opzionali - Restauro facciate (ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a)		Importi in euro
B.1	Importo dei lavori per il Restauro delle facciate comprensivo del costo della manodopera (da CME)	410.155,04 €
B.2	Oneri per l'attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC)	55.519,75 €
Importo opzione		465.674,79 €

Tabella n. 2 – Importo opzione

C) Modifiche al contratto ai sensi dall'art. 120, comma 9 d. lgs 36/23		Importi in euro
C.1	Calcolo su importo appalto a base di gara (€ 4.768.811,51 - Quadro A)	953.762,30 €
C.2	Calcolo su importo prestazioni opzionali - Restauro facciate (€ 465.674,79 - Quadro B)	93.134,96 €
Importo modifiche		1.046.897,26 €

Tabella n. 3 – Importo modifiche ai sensi dall'art. 120, comma 9 d. lgs 36/23

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO (ART. 14 D. LGS 36/23)	Importi in euro
Contratto principale a base di gara (A)	4.768.811,51 €
Prestazioni opzionali (B)	465.674,79 €
Prestazioni opzionali (C)	1.046.897,26 €
Importo complessivo	6.281.383,56 €

Tabella n. 4 – Importo complessivo

CPV: 45000000-7 - Lavori di costruzione

Per il contratto di appalto a base di gara (A), la Stazione Appaltante ha stimato in € 2.064.574,59 il costo della manodopera; per le prestazioni opzionali (B), la Stazione Appaltante ha stimato in € 221.948,76 il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14, del Codice.

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare – **attraverso il caricamento in piattaforma, nella sezione offerta economica, di apposita dichiarazione esplicativa** - che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, secondo quanto previsto all'art. 41 comma 14 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 41, comma 13, del Codice, il Contratto Collettivo di lavoro applicabile al personale impiegato nell'appalto è il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative, codice alfanumerico F012, individuato in conformità all'allegato I.01 del Codice.**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, gli Operatori economici possono indicare in sede di offerta economica il differente ed equivalente CCNL da essi applicato, purché garantisca al personale impiegato le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante. In tal caso, la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il CCNL e territoriale indicato ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele dell'ulteriore CCNL, nel rispetto delle modalità di verifica descritte dall'articolo 110 e dell'allegato I.01 del Codice. (Dichiarazione da allegare all'offerta economica – **Allegato CCNL**).

In relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera e del lavoro, il corrispettivo dell'appalto è previsto a corpo ai sensi dell'art. 32, comma 6, Allegato I.7 del Codice.

L'importo dell'appalto trova copertura tramite i seguenti finanziamenti:

- Programma Opere Pubbliche di cui alla Legge Regionale 16/2012
- Fondi Aziendali

3.4 Durata

La durata complessiva dell'appalto è di **890 (ottocentonovanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal primo verbale di consegna dei lavori ferme restando eventuali ottimizzazioni temporali secondo quanto proposto dall'operatore economico in fase di offerta e che saranno tradotte nel programma esecutivo dei lavori.

Per la durata effettiva ed utile delle singole fasi, si rimanda alle disposizioni contrattuali ed all'art. 12 del Capitolato.

Come previsto al paragrafo 19.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica del presente Disciplinare di gara, l'operatore economico è tenuto a presentare, in sede di offerta, un cronoprogramma esecutivo che sarà valutato dalla Commissione di

gara. Il cronoprogramma presentato dall'operatore economico risultato aggiudicatario sarà recepito nel contratto e ne costituirà parte integrante e sostanziale, fermo restando quanto previsto all'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto

3.5 Principio di Conservazione dell'Equilibrio Contrattuale - Revisione Prezzi

Nel rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice, in conseguenza di circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto volontariamente il rischio, ha diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3,00 % (tre per cento), dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 % (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3,00 % (tre per cento) applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i singoli indici di costo delle lavorazioni, nel rispetto delle condizioni e delle modalità descritte dall'articolo 60, comma 4 e dall'Allegato II.2-bis del Codice.

La richiesta non giustifica in ogni caso la sospensione dell'esecuzione del contratto.

3.6 Modifica del Contratto in fase di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 65 del Codice e dell'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 al Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) per gli appalti di lavori che il consorzio esegue:

- esclusivamente con la propria struttura, senza designazione di imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da quest'ultime in proprio.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora

in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico - FVOE

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti generali e speciali accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Gli operatori economici hanno l'obbligo di inserire nel FVOE i documenti, i dati e le informazioni per la comprova dei requisiti, la cui produzione è a proprio carico, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice.

Gli operatori economici, attraverso la registrazione al Sistema SATER, devono prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte delle stazioni appaltanti del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, come da Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) del 12/03/2025, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

5.2 Requisiti generali e cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.3 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante o esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.4 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (Delibera n. 71/2016 del 23/03/2016), nel Protocollo di Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra la Prefettura di Bologna e l'Azienda Ospedaliera in data 19/06/2018 (prot. n. 13023) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, laddove tenuti a tale adempimento, la relazione di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali previsti nei paragrafi seguenti, ai sensi dell'art. 100, comma 1 del Codice, ovvero:

a. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'iscrizione deve essere posseduta da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- ciascuna impresa ausiliaria.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'aggiudicatario, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b. Requisiti di capacità tecnica-organizzativa ed economica-finanziaria

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, ai fini della partecipazione alla gara gli Operatori economici devono possedere l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e nelle classifiche, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, che di seguito si riportano:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO PER CATEGORIA	% SUL TOTALE	CLASSIFICA
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	4.388.927,34 €	83,85%	V
OS 30	Impianti elettrici e speciali	648.537,71 €	12,39%	III
OS 28	Impianti di climatizzazione	126.830,81 €	2,42%	I
OS 03	Impianti idrico sanitario, antincendio	70.190,44 €	1,34%	I
Importo complessivo		5.234.486,30 €		

////////////////////////////////////

Tabella n. 5 – Requisiti di qualificazione

Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato II.12 del Codice "la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2 dell'allegato II.12 del Codice".

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata oppure attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione da ciascun concorrente utilizzando il DGUE disponibile in Piattaforma.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice, "per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare".

Tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, s'intendono a qualificazione obbligatoria.

Qualora il concorrente non sia in possesso di idonea qualificazione per le categorie scorporabili (OS28, OS30, OS3) dovrà, a pena di esclusione, possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG2 per una classifica che copra l'intero importo dei lavori, ricorrendo al subappalto "qualificante" o "necessario", per le categorie scorporabili non possedute. In tal caso, il concorrente dovrà manifestare espressamente la volontà di ricorrere al subappalto necessario e dovrà indicare specificamente le opere che si intendono subappaltare a tale titolo.

6.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificato SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice), ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

a. Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6

lett. a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b. Requisiti di capacità tecnica – organizzativa ed economica-finanziaria:

Il requisito relativo all'attestazione di qualificazione SOA di cui al paragrafo 6, lett. b) deve essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:

- l'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati;
- la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile;
- a pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire;
- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità tecnica – organizzativa ed economica-finanziaria devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese artigiane, Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del codice, nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

a. Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6, lett.a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

- **per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice:** requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- **per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice:** i requisiti di capacità tecnica e finanziaria:
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto **non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento** di cui all'art. 104 del Codice, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 132, comma 2, del D. Lgs 36/2023.

8. SUBAPPALTO

CAT.	DESCRIZIONE	TIPO CATEGORIA	% SUBAPPALTABILE	SUBAPPALTO A CASCATA
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	PREVALENTE	49,99%	NO
OS 30	Impianti elettrici e speciali	SCORPORABILE	100,00%	NO
OS 28	Impianti di climatizzazione	SCORPORABILE	100,00%	NO
OS 03	Impianti idrico sanitario, antincendio	SCORPORABILE	100,00%	NO

Tabella n. 6 – Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice. L'operatore economico indica le prestazioni che intende subappaltare in sede di offerta, all'interno del DGUE. Parte II sez. D.

In caso di mancata indicazione in sede di gara, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare l'art. 119, comma 1, del Codice dispone che non può essere affidata a terzi "l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera" e, pertanto, non potrà essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2 che sarà subappaltabile nel limite del 49,99% ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione.

Le categorie scorporabili, invece, sono tutte subappaltabili fino ad un massimo del 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (OS 28, OS30, OS 30).

Non è consentito, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, il subappalto "a cascata" in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e delle necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto qui non espressamente dichiarato, si rimanda alla disciplina del subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice, nonché alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidatario si obbliga ad affidare in subappalto lavorazioni in favore di piccole e medie imprese, come previsto all'art. 119 comma 2 del codice, nonché a prevedere, nei contratti di subappalto, clausole di revisione prezzi e l'applicazione del medesimo CCNL dell'appaltatore ovvero altro equivalente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs. n. 36/2023, si impegnano espressamente a rispettare gli obblighi che di seguito si riportano:

- garantire la stabilità del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (CCNL F012) tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Dei suddetti impegni, l'Operatore economico indicherà, all'interno della domanda di partecipazione (**Allegato A**), le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni. Di tale dichiarazione, successivamente alla aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, la verifica sulla attendibilità di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 le imprese e i lavoratori autonomi che operano a qualsiasi titolo nel cantiere sono tenuti, a decorrere dal 1° ottobre 2024, al possesso della c.d. "patente a crediti", secondo le disposizioni impartite con circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23.9.2024. Non sono tenute al possesso della patente le imprese in

possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

10. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del Codice è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **2%** dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 6.281.383,56, e precisamente di importo pari ad **€ 125.626,67**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT50F0306902520100000046029 (Intesa San Paolo, via Marconi, Bologna).
- la fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini ivi indicati. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile — e quindi è causa di esclusione — la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione costituisce **causa di esclusione**. All'esito del sopralluogo verrà rilasciato apposito certificato da inserire nella Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Tale sopralluogo deve essere prenotato mediante mail all'indirizzo dat@aosp.bo.it, con **5 giorni lavorativi di anticipo** e potrà essere effettuato tassativamente nella seguente date:

22/06/2026 h. 10:00

24/06/2026 h. 10:00

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di operatore economico plurisoggettivo sarà sufficiente che il sopralluogo sia effettuato (e, correlativamente, che sia riportato nel certificato) da un soggetto di uno qualunque dei componenti.

I sopralluoghi verranno effettuati previo ritrovo presso la sede del Dipartimento Infrastrutture e acquisti- 1° piano del Padiglione n. 3, Via Albertoni, 15, Bologna.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 disponibile sul sito aziendale di Anac al link [Gestione Contributi Gara - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Si precisa che si potrà procedere al suddetto pagamento solo successivamente al perfezionamento del CIG, che viene effettuato a seguito della pubblicazione del Bando G.U.U.E.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo di eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

n.445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato in fase di pubblicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto in premessa.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100Mbyte per singolo file.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate in premessa e nelle regole tecniche della piattaforma Sater, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a sistema:

L'**OFFERTA** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui agli allegati amministrativi sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla Piattaforma telematica di negoziazione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione e relativi allegati;
- DGUE;
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 16.4;
- attestazione SOA, attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC, attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla Piattaforma con un alert all'operatore economico interessato.

16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

In riferimento agli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

16.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavorazioni o la percentuale delle stesse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle categorie di lavorazioni o la percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - o a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - o le parti delle categorie di lavorazioni o la percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavorazioni o la percentuale delle stesse eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavorazioni o la percentuale delle stesse, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

I. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle categorie di lavorazioni o la percentuale delle stesse eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o delle categorie di lavorazioni o la percentuale delle stesse, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

I. solo per i consorzi stabili di non partecipare a più di un consorzio stabile:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

(o, in alternativa)

- di partecipare in più di una forma, indicando quale, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, indicandone il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici (regione.emilia-romagna.it), a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e deve contenere, a pena di esclusione una **Relazione Unica**, secondo il modello di cui all'allegato 7), sviluppata nei paragrafi descritti nella tabella di cui all'allegato 6). Nella tabella sono indicati i numeri di pagine richieste per la relazione; i fogli A3 potranno contenere testo, schemi grafici, fotografie, tabelle, etc, a discrezione del concorrente. L'allegato 7) contiene le istruzioni di dettaglio per la corretta compilazione della "Relazione Unica":

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs 36/23, qualora il concorrente richieda l'oscuramento di parti della propria offerta, dovrà, **obbligatoriamente**, dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non potranno essere semplicemente asseriti ma dovranno essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

L'operatore economico concorrente deve quindi **allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente, denominata "Segreti tecnici e commerciali", nell'apposita sezione della Busta Tecnica**, contenente sia l'offerta tecnica nelle parti già oscurate sia idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La suddetta dichiarazione deve essere resa e caricata a sistema nella busta della offerta tecnica, ANCHE nel caso in cui l'Operatore economico non intenda sottrarre all'accesso i documenti presentati in quanto non coperti da segreto tecnico e/o commerciale.

Qualora, infine, nella offerta tecnica siano proposte delle migliorie, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di non accettarle in fase esecutiva e di imporre quanto previsto a base gara, stralciando la relativa componente economica, evidenziata dall'aggiudicatario nel computo metrico estimativo presentato in sede di offerta economica.

Tutti i documenti componenti l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, dovranno essere firmati digitalmente dai medesimi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito [Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici (regione.emilia-romagna.it)).

Nell'apposito campo "Offerta economica" sulla piattaforma Sater, il Concorrente, a pena di esclusione, deve presentare un'offerta economica valida almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento del termine, così composta:

- **percentuale di ribasso** da applicare sull'importo del contratto di appalto a base di gara da inserire a Sistema, pari a € **4.418.331,26** (quattromilioniquattrocentodiciottomilatrecentotrentuno/26), al netto dell'IVA e/o di altre imposte, tasse e contributi, nonché degli oneri per la sicurezza. Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo;
- **oneri aziendali per la sicurezza**, già computati nell'importo complessivo offerto, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- **la stima dei costi della manodopera**: ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 2 del presente disciplinare non sono ribassabili. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

N.B. La stazione appaltante ha quantificato i costi della sicurezza, relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al Concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal Concorrente in materia di sicurezza).

N.B. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 l'operatore nell'offerta economica è tenuto ad indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera che potranno essere inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante qualora il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, **attraverso il caricamento in piattaforma di apposita dichiarazione esplicativa**. Resta inteso che, in tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni e documentazione giustificativa a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione di gara e al RUP di valutarne la congruità (**Allegato Motivazione Ribasso**)

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 11 del Codice, al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto (**CCNL F012**). L'operatore economico dovrà compilare e allegare all'offerta economica idonea dichiarazione di accettazione di suddetto CCNL o in alternativa produrre la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023

(Dichiarazione da allegare all'offerta economica – **Allegato CCNL**).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta dovrà risultare congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto e a tal fine il concorrente allega all'offerta economica le giustificazioni relative al ribasso offerto sottoscritte digitalmente e caricate nell'apposita sezione del Sistema(Allegato Motivazione Ribasso).

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente, secondo le modalità previste dalla piattaforma SATER, dai medesimi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

Le offerte saranno giudicate da apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi conseguibili indicati nella tabella sottostante.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	80

OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

19.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERIO	Paragrafo - sub criterio		D	T
A - Metodologia ed organizzazione per opere strutturali in complessi sottoposti a tutela D.Lgs. 42/2004	A1	<i>Metodologia e organizzazione proposte per l'esecuzione di opere strutturali su complessi sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con supporto delle esperienze pregresse di tipologia e complessità analoghe o superiori alla presente commessa.</i>	16	
	Totale criterio A		16	
B - Gestione e pianificazione delle attività di cantiere	B1	<i>Capacità di gestione delle attività di cantiere</i>	12	
	B2	<i>Cronoprogramma e relazione descrittiva di accompagnamento</i>	16	
	Totale criterio B		28	
C - Struttura di gestione Commessa	C1	<i>Responsabile di commessa</i>	5	
	C2	<i>Direttore di cantiere</i>	5	
	C3	<i>Responsabile del Project Control</i>	6	
	C4	<i>Referente sicurezza</i>	3	
	C5	<i>Struttura di gestione della commessa specifica</i>	5	
	Totale criterio C		24	
D - Gestione Qualità	D1	<i>Sintesi del Piano di Gestione Qualità</i>	6	
	Totale criterio D		6	
E - Elementi premiali	E1	<i>Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000</i>		2
	E2	<i>Possesso della certificazione inerente alla parità di genere rilasciata ai sensi della UNI/PdR 125:2002</i>		2
	E3	<i>Possesso di certificazioni di sistemi di gestione ambientale delle imprese</i>		2
	Totale criterio E			6
Totale Offerta tecnica			80	

////////////////////////////////////
 Tabella n. 7 – punteggi criteri

Si precisa che il criterio E, in quanto punteggio tabellare, non sarà oggetto di riparametrazione

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono illustrati nell'allegato 5.

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

Per ciascuna offerta e in relazione a ciascun criterio, si calcola quindi la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario.

19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

$\alpha = 0,2$

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente.

19.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari tre membri (di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzione di Verbalizzante), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Piattaforma Sater consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma Sater garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere per la presente gara all'inversione procedimentale, ai sensi dall'art. 107, comma 3, del Codice, e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati.

Con apposita comunicazione della stazione appaltante, verrà indicata la data in cui il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER, a sbloccare le buste informatiche contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla Piattaforma dai concorrenti, senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni, assegnando a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso" ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/2023, al solo fine di consentire alla commissione giudicatrice di procedere con le successive fasi di valutazione tecnica ed economica.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati tramite la Piattaforma

Le date delle successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la medesima piattaforma.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Se non si ricorre all'inversione procedimentale

Il Seggio di gara, appositamente costituito, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 15, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In alternativa, in caso di inversione procedimentale

Il Seggio di gara, appositamente costituito, procede a verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo le precedenti indicazioni.

La Commissione giudicatrice renderà visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- i punteggi relativi ai sub-criteri conseguiti da ciascun concorrente saranno consultabili esclusivamente nei verbali di gara.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione, appositamente costituita, procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine di 7 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma Sater secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma Sater secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.

La Commissione, appositamente costituita, rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Verrà inoltre sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti dal presente Disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Commissione, in caso di presentazione di un'unica offerta, procederà all'esame e valutazione della congruità e convenienza della stessa, al fine di procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta anomala, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3.

L'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei

termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Inoltre, a norma dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, nelle forme della scrittura privata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità predetti.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a

garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (Delibera PG n. 27 del 24.01.2024) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante Disposizioni generali | Policlinico di Sant'Orsola (aosp.bo.it).

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva, qualora lo richiedano, sono messi a disposizione, mediante comunicazione inviata attraverso la Piattaforma Sater, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, mediante comunicazione inviata attraverso la Piattaforma Sater. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante invio di comunicazione attraverso la Piattaforma Sater.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, sez. Bologna, Via D'Azeglio 54, 40100 Bologna.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE del 27/04/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Titolare del trattamento dei dati è l'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna contattabile all'indirizzo mail: dpo@aosp.bo.it e PEC: dpo@pec.aosp.bo.it.

Si allega nella documentazione di gara l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE)2016/679.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Francesco Saverio Murgo